



N° 8 del Reg. Del

COMUNE DI COMEGLIANS

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA del 15/06/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2020

L'anno duemilaventi, addì quindici del mese di Giugno alle ore 19:00, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione straordinaria.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
DE ANTONI STEFANO	Sindaco	X	
MAZZILIS MARCO	Consigliere	X	
DE BLASIS ANTONIO	Consigliere	X	
TARONI SILVIO	Consigliere	X	
MAZZOLINI GIOVANNI	Consigliere	X	
NEGRO LUCREZIA	Consigliere		X
DELLI ZUANI MONIA	Consigliere		X
PASCOLO PIERO	Consigliere	X	
TAVOSCHI ANGELO	Consigliere	X	
CESCUTTI FABIO	Consigliere	X	
DEL FABBRO ANGELO	Consigliere	X	

9

2

Assume la presidenza il signor Stefano De Antoni nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Gambino.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco: abbiamo mantenute le aliquote già in vigore negli anni precedenti.

Il Vicesindaco: l'aliquota ordinaria è prevista al 9,6 e da discutere sulla pressione fiscale comunale che rimane invariata. Si ridetermina quindi l'aliquota IMU già deliberata a dicembre 2019. Dal 1 gennaio quindi come già detto la TASI è accorpata all'IMU ed entra in vigore la nuova aliquota, del 7,6 più il 2 per mille ex TASI.

Il Consigliere Piero Pascolo: dichiara il voto contrario per le medesime motivazioni che ha sempre espresso sulla TASI in altri Consigli Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 1, commi dal 739 al 783, della Legge 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

VISTO l'art. 1, comma 740, della L. 160/2019 succitata il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili e, al secondo cpv, precisa che non costituisce presupposto d'imposta l'abitazione principale o assimilata, così come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della medesima legge, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

VISTI i seguenti commi dell'art. 1, L. 160/2019:

- il comma 748, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 750, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre, in presenza delle condizioni anzidette, saranno esenti a decorrere dal 2022;

- il comma 753, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo

Stato, con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 754, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1, comma 749, della L. 160/2019 secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- la detrazione di euro 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c) punto 3) della L. 160/2019, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, sono considerati abitazioni principali;

VISTO l'art. 1, comma 758, lettera d) della L. 160/2019 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

VISTI l'art. 1, comma 756, della L. 160/2019 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e il successivo comma 757 il quale dispone che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa la quale, se approvata senza il prospetto, non sarà idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

VISTA la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 nella quale si dà atto che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote IMU previsto dal sopra descritto comma 757, quale allegato e parte integrante della delibera di approvazione delle aliquote IMU a pena di inefficacia, decorre dall'anno 2021. In particolare la risoluzione chiarisce che “... per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1. L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno previo inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, delle aliquote e del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il dispone che: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da NICOLA GAMBINO, STEFANO DE ANTONI e stampato il giorno 22/06/2020 da Elena Piva. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.

- l'art. 138 del decreto legge n. 34 del 19.05.2020 il quale dispone l'abrogazione dell'art. 1, comma 779 succitato, riallineando i termini di approvazione delle aliquote e del regolamento IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17.03.2020 n. 18 convertito con legge 24.04.2020 n. 27 il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, al 31 luglio 2020;

RITENUTO, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, di ritenere inefficaci le delibere consiliari n. 31 e n. del 32 del 21.12.2019, con le quali sono state rispettivamente approvate le aliquote IMU e TASI 2020, quali componenti della IUC;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con delibera consiliare di data odierna;

PRESO ATTO che l'art. 20, comma 4, del regolamento succitato, prevede che non sono punibili, ai sensi dell'art.6, comma 5, del D.Lgs. n.472/1997 e dell'articolo medesimo, le violazioni per omesso, insufficiente, tardivo versamento commesse dai soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, nonché in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, a condizione che il versamento omesso, limitatamente alla quota comunale, avvenga entro e non oltre il termine di 75 giorni dalla scadenza della rata da versare;

VISTO l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi dell'UTI della Carnia;

VISTO l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n.8, astenuti n.1 (Piero Pascolo), su n.9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, per l'annualità 2020, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), così come risultanti dal prospetto di seguito riportato:

Tipologia imponibile	Aliquota
Aliquota ordinaria	9,6‰
Abitazione principale ed immobili equiparati ad abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (non più di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7)	non costituisce presupposto d'imposta (esente)
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (non più di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7)	6‰ con detrazione di € 200,00
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D/1	10,6‰
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D/7	10,6‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	1‰
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431	aliquota 9,6‰ con riduzione del tributo al 75%
Terreni agricoli e terreni incolti (Comune montano)	esenti per legge
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1‰
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il	9,6‰ sul 50% del valore imponibile

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da NICOLA GAMBINO, STEFANO DE ANTONI e stampato il giorno 22/06/2020 da Elena Piva. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/2 e C/6 che non siano pertinenza dell'abitazione principale	7,6‰

2. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
3. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare entro il **termine perentorio del prossimo 14 ottobre** gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
4. di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n.8, astenuti n.1 (Piero Pascolo), su n.9 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

COMUNE DI COMEGLIANS

PROVINCIA DI UDINE

Ufficio Comune per il Servizio Finanziario - Servizio Gestione Economica e Finanziaria e Controllo di Gestione

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AL CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 12/06/2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità, legittimità, correttezza ed integrità dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile

COMEGLIANS, li 12/06/2020

Mauro Collinassi / INFOCERT SPA

COMUNE DI COMEGLIANS

PROVINCIA DI UDINE

AREA CONTABILE - SERVIZIO FINANZIARIO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AL CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 12/06/2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità CONTABILE dell'atto in oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio finanziario

COMEGLIANS, li 12/06/2020

Mauro Collinassi / INFOCERT SPA

Comeglians

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 1, commi dal 739 al 783, della Legge 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

VISTO l'art. 1, comma 740, della L. 160/2019 succitata il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili e, al secondo cpv, precisa che non costituisce presupposto d'imposta l'abitazione principale o assimilata, così come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della medesima legge, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

VISTI i seguenti commi dell'art. 1, L. 160/2019:

- il comma 748, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 750, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre, in presenza delle condizioni anzidette, saranno esenti a decorrere dal 2022;

- il comma 753, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 754, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1, comma 749, della L. 160/2019 secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- la detrazione di euro 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c) punto 3) della L. 160/2019, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, sono considerati abitazioni principali;

VISTO l'art. 1, comma 758, lettera d) della L. 160/2019 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

VISTI l'art. 1, comma 756, della L. 160/2019 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e il successivo comma 757 il quale dispone che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa la quale, se approvata senza il prospetto, non sarà idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

VISTA la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 nella quale si dà atto che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote IMU previsto dal sopra descritto comma 757, quale allegato e parte integrante della delibera di approvazione delle aliquote IMU a pena di inefficacia, decorre dall'anno 2021. In particolare la risoluzione chiarisce che “... per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1. L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno previo inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, delle aliquote e del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il dispone che: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da BARBARA COSSALTER e stampato il giorno 22/06/2020 da Elena Piva.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- l'art. 138 del decreto legge n. 34 del 19.05.2020 il quale dispone l'abrogazione dell'art. 1, comma 779 succitato, riallineando i termini di approvazione delle aliquote e del regolamento IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17.03.2020 n. 18 convertito con legge 24.04.2020 n. 27 il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, al 31 luglio 2020;

RITENUTO, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, di ritenere inefficaci le delibere consiliari n. 31 e n. del 32 del 21.12.2019, con le quali sono state rispettivamente approvate le aliquote IMU e TASI 2020, quali componenti della IUC;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con delibera consiliare di data odierna;

PRESO ATTO che l'art. 20, comma 4, del regolamento succitato, prevede che non sono punibili, ai sensi dell'art.6, comma 5, del D.Lgs. n.472/1997 e dell'articolo medesimo, le violazioni per omesso, insufficiente, tardivo versamento commesse dai soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, nonché in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, a condizione che il versamento omesso, limitatamente alla quota comunale, avvenga entro e non oltre il termine di 75 giorni dalla scadenza della rata da versare;

VISTO l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi dell'UTI della Carnia;

VISTO l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti

DELIBERA

1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per l'annualità 2020, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), così come risultanti dal prospetto di seguito riportato:

Tipologia imponibile	Aliquota
Aliquota ordinaria	9,6‰
Abitazione principale ed immobili equiparati ad abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (non più di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7)	non costituisce presupposto d'imposta (esente)
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (non più di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7)	6‰ con detrazione di € 200,00
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D/1	10,6‰
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D/7	10,6‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	1‰
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431	aliquota 9,6‰ con riduzione del tributo al 75%
Terreni agricoli e terreni incolti (Comune montano)	esenti per legge
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1‰
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	9,6‰ sul 50% del valore imponibile
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/2 e C/6 che non siano pertinenza dell'abitazione principale	7,6‰

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da BARBARA COSSALTER e stampato il giorno 22/06/2020 da Elena Piva.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
3. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare entro il **termine perentorio del prossimo 14 ottobre** gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
4. di dichiarare, con separata votazione, con voti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
Servizi Tributarî
Parere tecnico – art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

In merito alla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Li, 11.06.2020

IL RESPONSABILE
dott.ssa Barbara Cossalter
(firmato digitalmente)